



TRIBUNALE DI TREVISO

R.G.E. 45/2022 Sub 1

Il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Paola Torresan,
a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 15 novembre 2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di opposizione promosso da

con l'Avv. L. Zanella;

- OPPONENTE-

contro

e

in qualità di mandataria di TIBERIUS SPV S.r.l.,

-OPPOSTA-

OSSERVA

Infine, per quanto concerne l'eccezione carenza di legittimazione attiva di PAM, quale mandataria del creditore intervenuto Tiberius, è opportuno preliminarmente rilevare che l'attività di cessione del credito si inquadra nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130/99 (c.d. "legge sulla cartolarizzazione"): risulta provato documentalmente che Tiberius SPV srl, in data _____ un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1, 4 e 7 comma 1 della legge sulla cartolarizzazione, come da avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 117 del 06/10/2018².

Dal medesimo avviso di cessione si evince, inoltre, che Tiberius SVP abbia conferito incarico a _____ in qualità di *Servicer* (cd. "master servicer"), **soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB**, della "riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" e, al contempo, a _____ in qualità di *Sub-Servicer* (cd. "special servicer") del compito "di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l'attività di amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei *Crediti Ceduti*"³.

² Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 117 del 06/10/2018, pag. 1: "Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130"

³ Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 117 del 06/10/2018, pag. 2: "Il Cessionario ha conferito incarico a _____, una società per azioni con socio unico, costituita in Italia, con sede in _____, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D. lgs.n. 385/1993 al n 50, appartenente al gruppo bancario _____ iscritto nell'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia, sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca _____, di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, **in qualità di Servicer, ovvero di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3 (c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l'attività di gestione.** Phoenix Asset Management S.p.A., una società per azioni costituita in Italia con sede legale in 00186 Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13444081007, ai sensi di separato contratto, ha ricevuto dal Servicer l'incarico di agire quale Sub-Servicer dell'operazione di cartolarizzazione ed in tale capacità il compito di svolgere alcune attività di natura operativa riguardanti l'attività di amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei Crediti Ceduti."

Quest'ultimo soggetto, come ammesso da parte intervenuta, **non risulta iscritto all'albo ex art. 106 TUB**, ma ha l'autorizzazione del Questore all'esercizio di attività di recupero crediti per conto terzi ex **art. 115 T.U.L.P.S. (cfr. doc. 8-9 parte intervenuta)**.

Ciononostante, anche la *sub-servicer*, come mandataria di Tiberius, necessitava di tale iscrizione per promuovere l'azione esecutiva posta in essere con il ricorso per intervento.

Infatti, per l'attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento (cd. *servicing*) è necessaria l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti⁴.

Tale impostazione è stata ribadita anche **dalla Circolare n. 288 del 03.04.2015 (aggiornata il 22 febbraio 2022)** della Banca d'Italia, in cui si afferma che *“l'SPV può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all'art. 4, comma 4-ter della legge n. 130/1999, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB” (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, nota 14, III.1.40)*.

La ratio alla base della norma, infatti, è quella di evitare che vi siano soggetti non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia che pongano in essere atti di riscossione del credito.

Pertanto, le società sub-delegate o *special servicers* non iscritte all'albo ex art 106 TUB, ma dotate solamente dall'autorizzazione ex art 115 TULPS, non possono legittimate alla riscossione di crediti cartolarizzati.

Tale principio non si pone in contrasto con quanto stabilito dal decreto del Ministero Economia e Finanze del 2 aprile 2015 n.53 *“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in*

⁴ Art. 2, commi 3 e 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130:

[...]

3. [...] c) *i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento*

[...]

6. *I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.*

attuazione degli artt. 106, c.3, 112, c.3, e 114 del d.lgs. 1.9.1993, n.385, nonché dell'art. 7-ter, c. 1-bis, della l. 30.4.1999 n.130" (D.M.), che contiene le norme secondarie di attuazione del TUB.

L'art. 2, comma 2, del citato D.M. fa infatti riferimento alle "attività di recupero stragiudiziale di crediti", diversa dall'attività di "riscossione dei crediti ceduti" di cui all'art. 2, commi 3 e 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e svolta da _____ con l'intervento nella presente esecuzione.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, l'intervento di PAM deve essere dichiarato inammissibile.

L'eccezione relativa all'inesistenza del titolo esecutivo in capo a Tiberius è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità dell'intervento di _____, quale mandataria di Tiberius.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e aggiornate al D.M. 147/2022), con applicazione dei parametri minimi per ogni fase.

PQM

- dichiara inammissibile l'intervento di _____, in qualità di mandataria di TIBERIUS SPV S.r.l.;

- condanna _____, in qualità di mandataria di TIBERIUS SPV S.r.l., alla rifusione in favore di _____ delle spese processuali che liquida in euro 7.649,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.

- fissa termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Treviso, 18 dicembre 2023.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott.ssa Paola Torresan